
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5422 Anno 2020
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: GENTILI ANDREA
Data Udiienza: 14/11/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

Procuratore generale della Corte di appello di Venezia;

nei confronti di:

T.O., nato a.....;

avverso la sentenza n. 1753/18 del Tribunale di Vicenza del 30 novembre 2018;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GEN\TILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione atti al giudice competente.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza predibattimentale del 30 novembre 2018 il Tribunale di Vicenza ha disposto il proscioglimento di T.O., imputato del reato di cui all'art. 659 cod. pen., in quanto, anteriormente alla apertura del dibattimento, la costituita parte civile ha dichiarato di rimettere la querela presentata in data 14 maggio 2015 in danno del prevenuto.

Con atto del 9 luglio 2019 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, osservando che, trattandosi di reato perseguibile d'ufficio e non seguito della proposizione di formale querela, aveva errato il Tribunale palladiano nel prosciogliere il prevenuto per effetto della intervenuta remissione di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, il medesimo deve essere accolto.

Osserva, infatti, il Collegio che la contravvenzione contestata prevede, quale bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice, la quiete pubblica e non l'interesse del singolo a non vedere turbata la sua tranquillità da insopportabili immissioni sonore. Esso, .pertanto, come d'altra parte ogni altra contravvenzione, è perseguibile di ufficio e non a querela di parte.

Siffatta circostanza comporta, come ineludibile conseguenza, che, seppure la azione penale sia stata incoata a seguito di una denuncia-querela presentata da un soggetto determinato che assuma di essere stato leso da un altro soggetto determinato a causa delle immissioni sonore a lui provenienti ab alieno, la "remissione" della querela da parte del denunziante non avrà l'effetto di rendere improcedibile l'azione penale frattanto intrapresa dagli organi giudiziari a ciò preposti.

La sentenza impugnata, stante l'error juris in cui è incorso il Tribunale di Vicenza nel dichiarare il non doversi procedere a carico del T. per remissione di querela, deve essere, conseguentemente, annullata.

Posto che la sentenza impugnata era una sentenza predibattimentale, non suscettibile, pertanto, di essere gravata di appello ma solo di essere impugnata di fronte alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 469, comma 1, cod. proc. pen., laddove, come nel caso in esame, sia stata emessa prima della costituzione della parti e su conformi richieste della parti, gli atti vanno trasmessi nuovamente al Tribunale di Vicenza perché provveda a celebrare il giudizio a carico del prevenuto.

PQM

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio; atti al Tribunale di Vicenza. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019